



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Centralino 0544.482.111

PARTITA IVA 00354730392 - www.comune.ra.it

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Piazzale Farini 21 - 48121 Ravenna

COMUNE DI RAVENNA
01/06/2010
0058334
06-03

Ravenna, 1/6/2010

COMUNICATO RELATIVO ALLA PIENA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE 19/08: "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO"

Scaduta la parziale proroga disposta dall'art. 5 della Legge Regionale 23/2009, dal 1 giugno 2010 entra in vigore la Legge Regionale 19/2008.

Le principali novità:

1) COLLAUDO E DEPOSITO CEMENTO ARMATO (LEGGE 1086)

Entra in vigore l'art 19 della LR 19/2008, che stabilisce che:

"Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9 comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. (...)

Contestualmente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 12 ed alla denuncia di deposito di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico."

Il collaudo statico, volto ad accertare la conformità dell'intervento realizzato con il progetto, **diventa quindi un adempimento obbligatorio per tutti gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della LR 19/08 o a deposito del progetto ai sensi dell'art. 13. LR 19/08.**

Resteranno esenti da obbligo di collaudo soltanto gli interventi edilizi individuati dall'art. 19 comma 1 della LR 19/08: interventi di riparazione e interventi locali che interessano elementi isolati.

Inoltre la nomina – e la relativa accettazione – del collaudatore dovranno essere effettuate contestualmente alla richiesta di autorizzazione o al deposito della pratica sismica: si verifica quindi una **anticipazione** di questo adempimento rispetto a quanto era fino ad ora previsto dalla legge 1086/1971 e dall'art. 65 del DPR 380/2001 per il collaudo di fabbricati realizzati in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica.

Come si coordina la disciplina del collaudo statico posta dalla LR 19/2008 con quella del collaudo statico ai sensi legge 1086 /1971 e DPR 380/2001?

- A) Per gli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione o deposito pratica sismica, ma non alla legge 1086, in quanto la tecnologia costruttiva è diversa dal cemento armato, si applica unicamente la legge regionale 19/2008. Il collaudatore nominato ai sensi dell'art. 19 LR 19/2008 deve comunque possedere gli stessi requisiti richiesti dall'art.67 del DPR 380 per il

collaudatore delle opere in cemento armato. La nomina e l'accettazione del collaudatore devono essere effettuate nell'ambito della richiesta di autorizzazione sismica o del deposito della pratica sismica.

- B) Anche per gli interventi edilizi soggetti a collaudo ai sensi di entrambe le normative, la nomina del collaudatore (unico responsabile del collaudo statico ai sensi di entrambe le normative), deve essere effettuata nell'ambito della richiesta di autorizzazione sismica o del deposito della pratica.

Continua invece a valere il termine dell'inizio lavori fissato dall'art. 65 del DPR 380/2001 per il vero e proprio deposito della denuncia delle opere in cemento armato, comprensivo della individuazione della impresa esecutrice e delle specifiche tecniche del materiale costruttivo da porre in opera, fermo restando che gli elaborati di progetto strutturale non dovranno essere ripresentati, ma si dovrà far riferimento alla pratica sismica già autorizzata o depositata con il titolo edilizio.

- C) Per gli interventi edilizi non soggetti a collaudo ai sensi della LR 19/08 (o perché si tratta di interventi non rilevanti ai fini sismici o perché si tratta di interventi di riparazione e interventi locali che interessano elementi isolati), ma soggetti a collaudo ai sensi della 1086 in quanto la tecnologia costruttiva è cemento armato, si applica unicamente la già nota disciplina posta dalla legge 1086 come recepita dal DPR 380: ovvero, il deposito deve avvenire prima dell'inizio lavori, e in tale fase deve essere effettuata anche la nomina e accettazione del collaudatore. Si precisa che, anche nel caso di interventi di riparazione e interventi locali che interessano elementi isolati, non è dovuta la presentazione di "Attestazione di conformità", del direttore dei lavori strutturali, ai sensi dell'art. 19 c.4 della LR 19/08.

- D) Infine c'è la categoria degli interventi edilizi che non sono soggetti a collaudo ai sensi della L.1086 e DPR 380, in quanto la tecnologia costruttiva è diversa dal cemento armato, e che non sono neppure soggetti a collaudo ai sensi della LR 19/08, o perché l'intervento edilizio non ha rilevanza ai fini sismici (e in questo caso non occorre alcun adempimento), o perché si tratta di intervento di riparazione o intervento locale che interessa elementi isolati (e in quest'ultimo caso permane l'obbligo, da parte del direttore dei lavori strutturali, di presentare la "Attestazione di conformità", ora ai sensi dell'art. 19 c.4 della LR 19/08).

2) CONTROLLI

Per il Comune di Ravenna, che si trova in zona di bassa sismicità, le maggiori novità oltre a quelle sopra indicate, sono che a partire dal 1 giugno, partiranno i controlli di merito su dichiarazioni, depositi ed autorizzazioni relative alla normativa strutturale delle Denunce Inizio Attività e Permessi di Costruire, come previsto dalla Legge Regionale 31/02 e ribadito nella 19/08 (art.13 c.4). Tale attività sarà effettuata dal preposto Ufficio Sismica, operativo dalla fine dell'anno a seguito della scelta del nostro Comune di dotarsi di tale organo tecnico. Ovviamente, come previsto dalla legge, con l'avvio dei controlli, tale attività di istruttoria tecnica ed eventualmente di verifica in opera, viene "compensata" dal pagamento degli importi da versare unitamente ai depositi, oltre che per le autorizzazioni.

3) SPESE ISTRUTTORIE E ALTRI ONERI DOVUTI PER LE PRATICHE SISMICHE

Come già comunicato nel mese di novembre 2009, in occasione della entrata in vigore parziale della LR 19/08, le spese istruttorie per le pratiche sismiche, stabilite con Deliberazione Regionale 1804 del 3 novembre 2008, e da versare all'Ente che riceve e autorizza le pratiche sismiche, sono le seguenti:

AUTORIZZAZIONI (ART.11)		DEPOSITI (ART. 13)	
TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO IN EURO	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO IN EURO
NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL'EDIFICIO	480	NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DELL'EDIFICIO	150
ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO	360	ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO	100
VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI (PRIMA E SECONDA VARIANTE)	180	VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI (PRIMA E SECONDA VARIANTE)	50
VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI (DALLA TERZA VARIANTE)	360	VARIANTI SOSTANZIALI A PROGETTI AUTORIZZATI (DALLA TERZA VARIANTE)	100

Per le pratiche sismiche relative a interventi nel Comune di Ravenna il pagamento deve essere effettuato sul CONTO CORRENTE BANCARIO: N. 100827861 APERTO PRESSO BANCA UNICREDIT - CODICE IBAN DEL CONTO: IT 59 Z 0200813120 000100827861

La attestazione di pagamento deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione o al deposito di pratica sismica.

Si ricorda inoltre che la richiesta di autorizzazione è soggetta anche al pagamento di imposta di bollo (sia sulla istanza sia sul provvedimento rilasciato) mentre il deposito è attualmente soggetto al pagamento di diritti di segreteria pari a euro 50,00.

Il Dirigente Capo Servizio
Sportello Unico per l'Edilizia
Arch. Flavio Magnani

